

## Delibera n° 1931

Estratto del processo verbale della seduta del  
**17 dicembre 2021**

**oggetto:**

DLGS 116/2008, ART 7 E ART 8. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE - ANNO 2022.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	assente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e, in particolare, l'art. 4, che demanda, tra l'altro, alle Regioni l'individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", il quale stabilisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

**Visto altresì** l'art. 6, comma 1 del suddetto decreto D.lgs n. 116/2008 il quale stabilisce che le Regioni devono individuare ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinare la durata della stagione balneare per l'anno successivo;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1861 del 11.12.2020 recante "D.lgs n. 116/2008, art. 7 e art. 8 – Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione anno 2021" con la quale si è provveduto all'individuazione e alla classificazione delle stesse ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 116/2008;

**Precisato** che:

- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è competente all'effettuazione dei campionamenti e delle indagini analitiche nell'ambito delle attribuzioni affidate ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA) e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale medesima;
- per la valutazione della qualità delle acque di balneazione deve farsi riferimento ai risultati delle analisi effettuate dall'ARPA relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 116/08;
- la conseguente classificazione delle acque di balneazione va effettuata conformemente ai criteri previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 116/08 e dal relativo dall'allegato 1;

**Preso atto** dei riscontri analitici, trasmessi con nota prot. 37362 dd. 26.11.2021, relativi alle acque destinate alla balneazione ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, effettuati dall'ARPA Settore Laboratorio Unico - nel periodo di campionamento corrispondente alla stagione balneare 2021 ed alle tre stagioni balneari precedenti;

**Ritenuto** di procedere per la stagione balneare 2022 alla definizione delle acque destinate alla balneazione, procedendo altresì alla loro classificazione, comprendendo gli anni dal 2018 al 2021, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 116/2008 come riportato nell'elenco delle acque di balneazione allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

**Precisato** che per le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere adottate adeguate misure di gestione così come riportato dall’art. 8 comma 4, lett. a) del D.lgs n. 116/2008;

**Considerato** che la stagione balneare deve intendersi compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento “Lago di Sauris Località Est Rio Storto” e “Lago di Sauris Località La Maina”, nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 27 giugno e il 21 agosto;

**Precisato** che tutte le acque superficiali non presenti nel su citato elenco devono intendersi come acque non destinate alla balneazione;

**Precisato** altresì che, secondo le disposizioni di cui al su citato D.lgs n. 116/2008, è compito delle amministrazioni comunali fornire informazioni al pubblico rispetto alla valutazione delle acque di balneazione nonché assolvere agli adempimenti previsti all’art. 5;

**Su proposta** dell’Assessore alla salute politiche sociali e disabilità

**La Giunta regionale**, all’unanimità

### **Delibera**

1. Di individuare e di classificare, ai sensi dell’art. 7 e 8 del D.lgs n. 116/2008 le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare per l’anno 2022 come riportato nell’elenco delle acque di balneazione allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di precisare che le acque superficiali non comprese nell’ elenco di cui al punto 1 sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione.
3. Di precisare che per le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere adottate adeguate misure di gestione così come riportato dall’art. 8 comma 4, lett. a) del D.lgs n. 116/2008.
4. Di individuare la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento “Lago di Sauris Località Est Rio Storto” e “Lago di Sauris Località La Maina”, nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 27 giugno e il 21 agosto.
5. Di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di effettuare le prescritte comunicazioni ai soggetti istituzionali individuati ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008.
6. La presente deliberazione con l’allegato elenco sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE